

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5634 del 31/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA LAFER S.P.A. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "TRATTAMENTO COMPONENTI METALLICI E PRODUZIONE GABBIE IN FERRO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA DI CORTEMAGGIORE n° 31
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5835 del 30/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **LAFER S.P.A.** MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "TRATTAMENTO COMPONENTI METALLICI E PRODUZIONE GABBIE IN FERRO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA DI CORTEMAGGIORE n° 31.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 432 del 07/03/2014 e rilasciata alla Ditta LAFER S.P.A. dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con atto del 02/04/2014, prot. n° 23633, per l'attività di *"trattamento componenti metallici e produzione gabbie in ferro"* svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Strada di Cortemaggiore n° 31;

Vista l'istanza del 03/10/2018 (acquisita agli atti il 04/10/2018 con prot. n° PGPC/2018/15377) presentata dalla Ditta LAFER S.P.A. per l'ottenimento della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 432 del 07/03/2014 e rilasciata alla Ditta LAFER S.P.A. dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con atto del 02/04/2014, prot. n° 23633, per l'attività di *"trattamento componenti metallici e produzione gabbie in ferro"* svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Strada di Cortemaggiore n° 31;

RILEVATO che la modifica consiste nella corretta classificazione delle acque reflue oggetto di scarico in acque sotterranee; la classificazione corretta è quella di "scambio termico" e non quella erroneamente indicata nell'AUA sopraccitata che è relativa ad acque ad utilizzate per scopi geotermici;

Acquisito nel merito il parere favorevole della Sezione Provinciale dell'ARPA con nota 22/10/2018, prot. n° PGPC/2018/16577;

Tenuto conto della documentazione prodotta, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013 la modifica proposta deve considerarsi come "non sostanziale";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il regolamento ARPAE per l decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 87 del 1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 432 del 07/03/2014 e rilasciata alla Ditta LAFER S.P.A. dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con atto del 02/04/2014, prot. n° 23633, per l'attività di "trattamento componenti metallici e produzione gabbie in ferro" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Strada di Cortemaggiore n° 31;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

A) **di modificare, aggiornandola** – ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 432 del 07/03/2014 e rilasciata alla Ditta LAFER S.P.A. (C. FISC. 00122880339) dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con atto del 02/04/2014, prot. n° 23633, per l'attività di "trattamento componenti metallici e produzione gabbie in ferro" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Strada di Cortemaggiore n° 31:

1) sostituendo la voce "**DATO ATTO CHE**" con la seguente:

- le acque utilizzate per scambio termico (raffreddamento forni e climatizzazione dei locali) vengono scaricate nella medesima falda delle acque emunte mediante n° 3 pozzi di reimmissione dando origine a n° 3 scarichi (S1, S2 ed S3);
- le acque utilizzate per scambio termico prelevate dal pozzo di prelievo P01 vengono scaricate nel pozzo di reimmissione S01;
- le acque utilizzate per scambio termico prelevate dal pozzo di prelievo P02 vengono scaricate nella coppia di pozzi di reimmissione S02 - S03;
- l'acquifero interessato, sia alla presa che alla relativa resa, si trova ad una profondità di circa 30 m. e che l'acqua emunta è reimpressa in falda dopo lo scambio termico senza alcun tipo di contaminazione;
- i misuratori di portata sono così distribuiti:
 - un misuratore di portata in ingresso al pozzo di reimmissione S01;
 - un misuratore di portata in ingresso alla coppia dei pozzi di reimmissione S02 - S03;

- 2) sostituendo il punto 4. del dispositivo con il seguente:
4. **di impartire** per i n. 3 scarichi di acque utilizzate per scambio termico aventi recapito in acque sotterranee mediante n. 3 pozzi di reimmissione S01, S02 ed S03, le seguenti prescrizioni;
- 3) sostituendo la lettera e) del punto 4. del dispositivo con la seguente:
- e) tutti i dati di monitoraggio sopra elencati dovranno essere inviati, annualmente all'ARPAE al fine di consentire una valutazione tecnica dell'incidenza sulla falda;
- B) **di far salvo** quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 432 del 07/03/2014 e rilasciata alla Ditta LAFER S.P.A. dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con atto del 02/04/2014, prot. n° 23633, per l'attività di "trattamento componenti metallici e produzione gabbie in ferro" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Strada di Cortemaggiore n° 31;
- C) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento di aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini dell'attività di controllo.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.